A livello europeo è emerso che i confronti internazionali presentano dei limiti in quanto i *contributi alla produzione* sono i soli ad essere rappresentati separatamente nelle statistiche. In generale, limitatamente ad essi, nel periodo 2000-2010 si è osservato un *trend* decrescente della spesa destinata alle imprese, fatta eccezione per alcuni paesi minori. Nel confronto rispetto ai principali paesi, l'Italia ha fatto registrare una contrazione della spesa del 40,2 per cento, a fronte di una riduzione inferiore in Germania (-27,9 per cento), Regno Unito (-24,9 per cento) e Francia (-23,5 per cento). Dall'analisi dei dati secondo la classificazione funzionale è emerso che la diversa organizzazione nella produzione e nell'erogazione di alcuni servizi pubblici determina in maniera significativa la struttura della spesa per le corrispondenti funzioni. I confronti tra Paesi risentono dunque di questo limite.

Per quanto riguarda l'ambito nazionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti alle imprese per l'anno 2011, desumibile dal conto delle pubbliche amministrazioni dell'Istat, è pari a 32.899 milioni di euro di cui 15.005 milioni di euro a carico dello Stato e 17.168 milioni di euro a carico delle amministrazioni locali; la parte residuale è da attribuire ad altri enti delle amministrazioni centrali. Si tratta di risorse finanziarie destinate alle imprese per diverse funzioni che vanno dall'erogazione di servizi regolati da specifici contratti, principalmente per i trasporti, per il sostegno all'istruzione, per la realizzazione di determinate opere o forniture. L'analisi di tali dati, pur fornendo un'informazione completa e coerente con il quadro di finanza pubblica, presenta il limite di essere troppo aggregata per poter individuare al suo interno la sola parte che, secondo la definizione adottata in questo capitolo, fa riferimento agli incentivi alle imprese. Dall'analisi delle categorie *Trasferimenti correnti ad imprese* e *Contributi agli investimenti ad imprese* è emerso che i trasferimenti nel 2011 sono stati pari a 14.655,59 milioni di euro. Tuttavia estendendo l'analisi anche alle altre categorie economiche del bilancio dello Stato le voci di spesa che "di fatto" possono essere ricondotte alle imprese ammontano a 20.082,12 milioni di euro. Si tratta di risorse che possono essere considerate trasferimenti alle imprese ma che non costituiscono il nucleo degli incentivi in senso stretto.

Dall'approfondimento sul ruolo della tesoreria è emerso come l'analisi dell'intervento statale nell'erogazione di risorse alle imprese non possa limitarsi alle sole uscite del bilancio. Infatti, oltre il 70 per cento delle risorse del bilancio transita attraverso conti di tesoreria prima di pervenire al beneficiario finale. Inoltre, vi sono forme di intervento la cui modalità gestionale è tale che si registrano movimenti in tesoreria di importo significativo che transitano solo in parte per il bilancio (come per i fondi UE) oppure per i quali il dato di bilancio risulta scarsamente rappresentativo dell'effettiva fruizione da parte degli operatori economici (come per i crediti di imposta). Ne consegue che è presente un disallineamento tra i pagamenti del bilancio dello Stato e le effettive erogazioni ai beneficiari finali degli interventi. In tal senso, le deleghe della legge 196/2009, laddove prevedono che sia dato maggior risalto al raccordo tra gestione di bilancio e tesoreria o che siano ricondotte al bilancio alcune somme attualmente gestite su conti di tesoreria, soprattutto attraverso un miglioramento del patrimonio informativo disponibile, dovrebbero permettere una maggiore tracciabilità del ruolo della tesoreria stessa nel veicolare le risorse al sistema economico.

Sintetizzando i principali risultati, nel periodo 2007-2011, con riferimento ai quattro gruppi economici oggetto di approfondimento, - trasferimenti in conto capitale a imprese, Mediocredito centrale, trasferimenti in conto capitale, Artigiancassa, interventi gestiti attraverso la Cassa Depositi e Prestiti - e alle gestioni fuori bilancio, essenzialmente legate a fondi di natura rotativa, le uscite di tesoreria sono pari a circa 14 miliardi di euro (rispettivamente 6,8 e 7,2 miliardi) a fronte di erogazioni dal bilancio pari a 9 miliardi di euro (4,3 e 4,7 miliardi). Per quanto concerne i finanziamenti comunitari alle imprese, è stata rilevata l'importanza del ruolo di intermediazione della tesoreria che permette di dare una

rappresentazione esaustiva del fenomeno rispetto alla sola quota che trova evidenza diretta in bilancio attraverso i versamenti al *Fondo di rotazione* a titolo di cofinanziamento nazionale. Dalle analisi effettuate per il periodo in esame, le erogazioni dalla tesoreria sono risultate tendenzialmente superiori rispetto ai corrispondenti pagamenti del bilancio dello Stato; ciò è imputabile sia alla esistenza di altre fonti di alimentazione, che alla presenza di giacenze iniziali e alla loro progressiva utilizzazione.

Uno specifico approfondimento del capitolo è stato dedicato alla stima delle risorse finanziarie erogate alle imprese sotto forma di incentivi, trasferite cioè dal bilancio dello Stato senza alcuna forma di controprestazione. Dall'analisi sono stati esclusi gli incentivi erogati dall'Unione Europea attraverso i fondi strutturali e gli incentivi erogati direttamente dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri enti; sono esclusi, inoltre, gli incentivi alle imprese che erogano servizi per conto dell'operatore pubblico come, ad esempio, Trenitalia S.p.A. e Poste S.p.A. attraverso contratti di servizio e/o di programma. Nel periodo 2007-2011 l'ammontare complessivamente erogato degli incentivi, così definiti, è stato pari a 42.603,56 milioni di euro; il 2010 ed il 2011 sono stati gli anni che hanno fatto registrare rispettivamente le maggiori (10.435,86 milioni di euro) e le minori erogazioni (6.805,79 milioni di euro). Relativamente al 2011[60] sono stati erogati 5.335,94 milioni di euro in forma diretta ed i restanti 1.469,85 pagati in modo indiretto attraverso gli incentivi fiscali, contributivi e previdenziali.

A livello settoriale nel 2011, l'*industria* è il settore che ha ricevuto in valore assoluto l'ammontare maggiore di incentivi (4.335,97 milioni di euro) seguito dai *servizi* (1.736,14 milioni di euro) e dall'*agricoltura* (302,75 milioni di euro). Da un'analisi più disaggregata è emerso che, nel periodo 2007-2011, l'*aeronautico* è stato il settore maggiormente incentivato in valore assoluto (7.816,63 milioni di euro), seguito dal *navale* (2.955,52 milioni di euro), e dall'*automobilistico* (2.733,28 milioni di euro). Non trascurabili sono stati i contributi ricevuti dall'*editoria* (1.955,09 milioni di euro) e dallo *spettacolo* (1.154,44 milioni di euro).

Sul piano normativo, nonostante il recente decreto legge 83/2012, recante "Misure urgenti in materia di riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile" preveda l'abrogazione di quarantatre articoli e/o norme, il numero di leggi destinate all'incentivazione resta particolarmente elevato. Questo lavoro ne ha censite 89, di cui 66 che disciplinano gli incentivi in forma diretta e le restanti 23 che regolano gli incentivi fiscali, contributivi e previdenziali. Si segnala, infine, che delle 43 disposizioni abrogate, solo la legge 488/92 presentava pagamenti nell'esercizio finanziario 2011.

Dall'analisi degli incentivi per ministero di competenza risulta che il Ministero dello sviluppo economico gestisce il 48,4 per cento dei principali strumenti di incentivazione diretta. Risulta, inoltre, che a seguito del crescente ricorso agli strumenti di incentivazione indiretta come il credito d'imposta, il Ministero dell'economia e delle finanze veicola il 19,6 per cento del totale; marginale, ma non trascurabile, il ruolo dei restanti dicasteri.

In un contesto di recessione economica è importante verificare la velocità nell'erogazione di risorse pubbliche destinate alle imprese sotto forma di incentivi. In quest'ottica, è opportuno che le somme a disposizione delle imprese non rimangano inutilizzate per periodi lunghi, o peggio, non vengano erogate affatto. L'analisi dei residui di stanziamento riferita all'intero periodo 2007-2011 ha evidenziato un positivo dimezzamento

---

[60] In aggiunta alle analisi sulla spesa svolte nel presente capitolo, si segnalano i risultati della ricognizione delle agevolazioni fiscali, curata dalla Commissione coordinata dal Sottosegretario all'economia Ceriani e aggiornata dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha quantificato in circa 4 miliardi di euro l'ammontare complessivo delle agevolazioni fiscali fruite dalle imprese nel corso del 2011 (Appendice, Tavola A.6).

dello stock di risorse non impegnate. Al netto del Fondo per lo sviluppo e coesione (ex *Fondo per le aree sottoutilizzate),* le somme non impegnate sono passate da 1.961 milioni di euro nel 2007 a 345 milioni di euro nel 2011; si tratta di un significativo miglioramento rispetto al passato. Tuttavia, nell'esercizio 2011, si segnalano i 120 milioni di euro di somme stanziate e non impegnate per "fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2008", i 90 milioni di euro del "fondo rotativo per l'innovazione tecnologica", i 30 milioni di euro per "investimenti a favore di autotrasportatori", i 25 milioni di euro di "contributi al settore aereonautico" e i 24,5 milioni di euro di "contributi a favore delle imprese di pesca marittima".

## *4.7 Appendice*

**Tavola A.1 Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Anno 2007 – Milioni di euro.**

| Descrizione fondo | Entrate da bilancio | Entrate per girofondi o altro | Totale entrate | Totale uscite |
|---|---|---|---|---|
| Fondi gestione patti territoriali e contratti d'area | 190,0 | 45,3 | 235,3 | 243,9 |
| Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) | 93,8 | 92,3 | 186,1 | 250,6 |
| Ferrovie della Sardegna | 77,5 | 7,6 | 85,0 | 74,1 |
| Navigazione laghi | 52,5 | 12,3 | 64,8 | 37,5 |
| Fondo per l'innovazione tecnologica | 43,5 | 69,2 | 112,7 | 208,9 |
| Simest | 30,4 | 0,0 | 30,4 | 210,0 |
| Fondo di garanzia PIM L. 662/1996 - Mediocredito | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 |
| Fondo per interventi nelle aree depresse | 0,8 | 249,9 | 250,7 | 334,2 |
| Fondo centrale credito peschereccio | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 |
| Fondo crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo - Mediocredito | 0,0 | 270,9 | 270,9 | 60,0 |
| Fondo per l'internazionalizzazione - Simest | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Fondo meccanizzazione in agricoltura | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 |
| **Totale** | **508,6** | **799,9** | **1.308,5** | **1.429,3** |

**Tavola A.2 Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Dati in milioni di euro. Anno 2008 – Milioni di euro.**

| Descrizione fondo | Entrate da bilancio | Entrate per girofondi o altro | Totale entrate | Totale uscite |
|---|---|---|---|---|
| Simest | 181,0 | 0,0 | 181,0 | 160,0 |
| Fondi gestione patti territoriali e contratti d'area | 150,0 | 1,0 | 151,0 | 166,6 |
| Fondo per l'innovazione tecnologica | 63,2 | 68,3 | 131,4 | 522,7 |
| Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) | 61,1 | 710,9 | 772,0 | 352,4 |
| Ferrovie della Sardegna | 46,7 | 10,4 | 57,1 | 65,9 |
| Navigazione laghi | 33,3 | 8,0 | 41,3 | 41,2 |
| Fondo centrale credito peschereccio | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,6 |
| Fondo di garanzia PIM L. 662/1996 - Mediocredito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| Fondo per interventi nelle aree depresse | 0,0 | 130,8 | 130,8 | 339,9 |
| Fondo crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo - Mediocredito | 0,0 | 86,1 | 86,1 | 0,0 |
| Fondo per l'internazionalizzazione - Simest | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| Fondo meccanizzazione in agricoltura | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| **Totale** | **535,3** | **1.068,9** | **1.604,2** | **1.664,9** |

**Tavola A.3 Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Anno 2009 – Milioni di euro.**

| Descrizione fondo | Entrate da bilancio | Entrate per girofondi o altro | Totale entrate | Totale uscite |
|---|---|---|---|---|
| Fondo per interventi nelle aree depresse | 666,6 | 287,5 | 954,1 | 384,9 |
| Fondi gestione patti territoriali e contratti d'area | 436,0 | 12,6 | 448,6 | 129,1 |
| Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) | 184,2 | 279,1 | 463,3 | 274,5 |
| Fondo di garanzia PIM L. 662/1996 - Mediocredito | 180,0 | 359,1 | 539,1 | 25,0 |
| Simest | 69,3 | 300,0 | 369,3 | 140,0 |
| Navigazione laghi | 19,6 | 12,5 | 32,2 | 40,0 |
| Fondo crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo - Mediocredito | 1,0 | 30,0 | 31,0 | 1,0 |
| Fondo centrale credito peschereccio | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Fondo per l'innovazione tecnologica | 0,0 | 61,2 | 61,2 | 147,9 |
| Ferrovie della Sardegna | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fondo per l'internazionalizzazione - Simest | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
| Fondo meccanizzazione in agricoltura | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| **Totale** | **1.556,8** | **1.376,4** | **2.933,2** | **1.142,4** |

**Tavola A.4 Fondi rotativi. Entrate e uscite dai conti di tesoreria. Anno 2010 – Milioni di euro.**

| Descrizione fondo | Entrate da bilancio | Entrate per girofondi o altro | Totale entrate | Totale uscite |
|---|---|---|---|---|
| Fondo per l'innovazione tecnologica | 544,7 | 0,8 | 545,5 | 107,8 |
| Fondo di garanzia PIM L. 662/1996 - Mediocredito | 280,5 | 125,0 | 405,5 | 31,0 |
| Fondo per interventi nelle aree depresse | 100,1 | 108,6 | 208,7 | 336,6 |
| Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) | 81,2 | 114,7 | 195,9 | 151,5 |
| Simest | 42,3 | 19,0 | 61,3 | 121,0 |
| Navigazione laghi | 23,0 | 10,7 | 33,7 | 37,8 |
| Fondi gestione patti territoriali e contratti d'area | 0,1 | 13,3 | 13,4 | 125,9 |
| Fondo centrale credito peschereccio | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 |
| Ferrovie della Sardegna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondo crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo - Mediocredito | 0,0 | 91,0 | 91,0 | 15,0 |
| Fondo per l'internazionalizzazione - Simest | 0,0 | 14,9 | 14,9 | 26,0 |
| Fondo meccanizzazione in agricoltura | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| **Totale** | **1.072,0** | **501,9** | **1.573,9** | **952,6** |

**Tavola A.5 Disposizioni abrogate dal D.L. 83/2012**

| Disposizioni abrogate |
|---|
| 1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane"; |
| 2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato); |
| 3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale); |
| 4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale); |
| 5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981); |
| 6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per l'esportazione) |
| 7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria); |
| 8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); |
| 9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno); |
| 10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio); |
| 11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto); |
| 12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI); |
| 13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi alle societa' finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985); |
| 14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane"; |
| 15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221; |
| 16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI); |
| 17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto); |
| 18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate); |
| 19) decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario); |
| |
| 20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico); |
| 21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994); |
| 22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse); |
| 23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali); |

***(segue)*** **Tavola A.5 – Disposizioni abrogate dal D.L. 83/2012**

| Disposizioni abrogate (segue) |
|---|
| 24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali); |
| 25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area); |
| 26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare); |
| 27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali); |
| 28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (estensione degli incentivi automatici alle PMI dell'intero territorio nazionale); |
| 29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano); |
| 30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo); |
| 31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato) |
| 32) all'articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse; |
| 33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni); |
| 34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio); |
| 35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso); |
| 36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi); |
| 37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "quickresponse" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava); |
| 38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalita' semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane); |
| 39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti); |
| 40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie); |
| 41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'. |
| 42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta');. |
| 43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma). |

**Tavola A.6 – Agevolazioni fiscali fruite dalle imprese nell'anno 2011.**

| Norma di riferimento | Descrizione | Termine vigenza (anno d imposta) | Natura delle misure | Effetti finanziari ex post (in mln. di euro) | Soggetti e categorie dei beneficiari |
|---|---|---|---|---|---|
| MISURE IN MATERIA DI IMPRESA | | | | | |
| IMPOSTE DIRETTE | | | | | |
| Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 1, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011 | Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria. | a regime | Esclusione dal reddito | -270,5 | Società cooperative e loro consorzi |
| Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 2, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011 | Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale non concorrono a formare il reddito imponibile | | | -1,5 | |
| Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973 | Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. | a regime | Deduzione dal reddito d'impresa | -46,4 | Società cooperative e loro consorzi |
| Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08 - D.L. n. 138/2011 | Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto. | a regime | Deduzione dal reddito d'impresa | -89,0 | Società cooperative e loro consorzi |
| Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 2007 - Art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011). | "Nuovo" regime dei contribuenti minimi. Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. | a regime a partire dal 1° gennaio 2012 | Regime speciale | -10,0 | Esclusivamente persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. |
| Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 2, comma 8, della Legge 350/2003 e art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 311/2004 | Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.<br>I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali. | a regime | Esenzione IRES | -101,2 | Società cooperative agricole e loro consorzi |
| Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004 | I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà | a regime | Esenzione IRES | | Società cooperative di produzione e lavoro |
| Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del Dl. 225 del 2010 | Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante | 2.011,0 | Deduzione | -64,9 | Esercenti impianti di distribuzione di carburante |
| Artt. da 155 a 161, TUIR | Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR | a regime | Regime forfetario | -36,2 | Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato). |

*(continua)*

***(segue)* Tavola A.6 – Agevolazioni fiscali fruite dalle imprese nell'anno 2011.**

| Norma di riferimento | Descrizione | Termine vigenza (anno d imposta) | Natura delle misure | Effetti finanziari ex post (in mln. di euro) | Soggetti e categorie dei beneficiari |
|---|---|---|---|---|---|
| MISURE IN MATERIA DI IMPRESA | | | | | |
| IMPOSTE DIRETTE (Segue) | | | | | |
| Art. 11 della Legge n. 59/92 | I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. | a regime | Deduzione dal reddito d'impresa | -19,1 | Società cooperative e loro consorzi |
| Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000 | Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF. | a regime | Riduzione dell'imponibile | -22,5 | Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale |
| Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07 | Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. | a regime | Regime speciale | -14,5 | Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli |
| Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06 | Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir. | | | | Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 |
| Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92 | Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. | a regime | Esclusione | -5,4 | Società cooperative e loro consorzi |
| Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296<br><br>Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. | L'ingresso nel regime speciale SIIQ e SIINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.<br>L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 %. | a regime | Regime speciale | -26,6 | SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 |
| Art. 1, commi da 338 a 341, della Legge n. 244/07 | Detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico | 2.013,0 | Esclusione dal reddito | -0,2 | L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore |
| Art. 6 comma 1 DL 185/2008 | Deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES). La percentuale rappresenta forfetariamente l'IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato | a regime dal periodo d'imposta 2008 | Deduzione | -433,5 | IMPRESE. Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo |
| Articolo 58, comma 2 del Tuir | Regime della c.d. "Participation exemption" - parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento, anche in forma assicurativa, o da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati,realizzate dalle persone fisiche e società di persone su partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa. | a regime | Esclusione dal reddito | -6,1 | Società di persone e imprenditori individuali che agiscono nell'ambito della propria attività d'impresa (art. 58, comma 2 del Tuir). |
| Articolo 59 del Tuir | Imposizione parziale dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate possedute da soggetti IRPEF nell'ambito dell'attività d'impresa | a regime | Esclusione dal reddito | -21,7 | Soggetti passivi IRPEF nell'ambito di attività d'impresa |
| Art. 66, c.5., TUIR | Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni | a regime | Esclusione dal reddito | -65,0 | Esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni |
| Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007 | Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti. | a regime | Esenzione IRES e IRAP | -5,0 | SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 29 |
| TOTALE MISURE IMPOSTE DIRETTE (*) | | | | -1239,29 | |

*(continua)*

***(segue)* Tavola A.6 – Agevolazioni fiscali fruite dalle imprese nell'anno 2011.**

| Norma di riferimento | Descrizione | Termine vigenza (anno d imposta) | Natura delle misure | Effetti finanziari ex post (in mln. di euro) | Soggetti e categorie dei beneficiari |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE | | | | | |
| Art. 1, comma 40 legge n. 220 del 2010 | Rimborso in F24 contributi al SSNsui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci | 2.011,0 | Credito d'imposta | -16,40 | Imprese autotrasporto merci su strada |
| Art. 1 , comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05 | Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL | a regime | Credito d'imposta | -691,00 | Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti |
| Art. 1, comma 271, della Legge n.296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n.244/07 (monitorato - art. 2 comma 3 DL 03/06/2008 n. 97) | Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE | 2.013,0 | Credito d'imposta | -359,80 | Imprese |
| Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08 | Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009. | a regime | Credito d'imposta | -17,3 | Imprese esercenti pesca costiera e pesca nella acque interne e lagunari |
| Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07 prorogata dalla Legge 10/2011 | Crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche | 2.013,0 | Credito d'imposta | -48,20 | L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore |
| Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 | Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica | a regime | Credito d'imposta | -26,50 | Gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica |
| Art. 20 del D.LGS. n. 60/99 | Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA | a regime | Credito d'imposta | -22,00 | Esercenti sale cinematografiche |
| art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999 | Credito d'imposta a favore imprese armatoriali | a regime | Credito d'imposta | -180,00 | Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale |
| Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08 | Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009. | a regime | Esclusione dal reddito | -17,5 | Imprese esercenti pesca costiera e pesca nella acque interne e lagunari |
| Art. 5 della Legge n. 449/97 | Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica | a regime | Credito d'imposta | -3,40 | PMI |
| Artt. 3 e 4, della Legge n.193/2000 e D.M. n. 87/02 | Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti | a regime | Credito d'imposta | -3,20 | Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari. |
| Art. 1 della Legge n. 77/97 | Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura | a regime | Credito d'imposta | -0,20 | Imprese |
| Art.13, comma 5, della Legge n.388/2000 | Credito d'Imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate". | a regime | Credito d'imposta | -0,09 | Imprenditori o lavoratori autonomi |
| Art.103, commi 5 e 6, della Legge n.388/2000 | Credito d'Imposta per l'e-commerce | a regime | Credito d'imposta | -0,03 | Associazioni, consorzi tra PMI |
| Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03 | Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software | a regime | Credito d'imposta | -0,02 | Farmacie pubbliche e private |
| Art. 11 della Legge n. 449/97 | Incentivi al settore del commercio e del turismo: credito d'imposta a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali | a regime | Credito d'imposta | -0,10 | PMI |
| TOTALE MISURE CREDITI D'IMPOSTA (*) | | | | -1385,74 | |
| IRAP | | | | | |
| Art. 45, comma 1 , del D.Lgs. n. 446/97; art.2, comma 1, della Legge n. 203/08 | Aliquota agricoltura ridotta al 1,9% in luogo del 3,9% | a regime | Aliquota ridotta | -207 | Produttori agricoli titolari di reddito agrario |
| Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997 | Deduzione forfetaria dalla base imponibile per i soggetti di minori dimensioni. | a regime | Esclusione dal reddito | -1.200 | Tutti i soggetti passivi irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa |
| TOTALE MISURE IRAP (*) | | | | -1407 | |
| TOTALE MISURE IN MATERIA DI IMPRESA (*) | | | | -4032 | |

*Fonte: risultati commissione Ceriani e successivi aggiornamenti a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali*

# PARTE III

## Alcuni approfondimenti sulle strutture periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato e sulle Istituzioni scolastiche

PAGINA BIANCA

# CAPITOLO 1 Alcuni cenni generali sulle strutture periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato

## *1.1 Introduzione*

Nell'attuale contesto di riforma e contenimento della spesa pubblica, diverse norme, ora come in passato, hanno posto l'accento sulla necessità di razionalizzare la spesa sostenuta dallo Stato per le strutture periferiche.

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'articolo 9, stabilisce che si dia "inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato". Con particolare riferimento alla rete periferica dello Stato stabilisce, inoltre, che "per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione". Tale testo è poi ripreso nell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

La rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato è molto articolata. Con pochissime eccezioni, tutte le amministrazioni centrali dello Stato sono dotate di diverse tipologie di strutture periferiche e di una articolazione territoriale molto ampia, aspetti che – stanti gli attuali sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato – rendono complessa perfino l'esatta identificazione delle stesse e la rilevazione delle loro caratteristiche principali, quali le competenze e le attività svolte, l'articolazione territoriale, le dotazioni umane, strumentali e finanziarie, i servizi erogati o gli output prodotti.

Le informazioni più complete e omogenee inerenti le strutture periferiche dello Stato sono desumibili dal sistema informativo di contabilità economico-analitica impiegato dalla Ragioneria generale dello Stato per la rilevazione dei costi per ogni centro di costo di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato.

Nei capitoli seguenti a questo sono riportate analisi specifiche effettuate per alcune strutture periferiche dello Stato. I dati e le informazioni commentati e analizzati in tali capitoli sono stati raccolti appositamente per gli scopi specifici di ciascuna analisi in misura prevalente direttamente in collaborazione con le amministrazioni, nell'ambito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa. Tali dati e informazioni costituiscono un notevole arricchimento – rispetto all'insieme di informazioni desumibile puramente dal sistema di contabilità economica e non dedicato allo scopo – in particolare per ciò che riguarda le attività svolte, le dotazioni strumentali e i fenomeni di contesto più direttamente correlati all'azione delle strutture analizzate.

## *1.2 Le informazioni provenienti dal sistema di contabilità economica*

Non esistendo un sistema centralizzato ad hoc che raccoglie e gestisce sistematicamente le informazioni riguardanti la periferia delle amministrazioni centrali dello Stato, queste devono essere desunte da sistemi informativi preposti per altri tipi di rilevazioni ma che consentono anche di cogliere l'appartenenza o meno dell'unità di analisi alla periferia dello Stato. Il principale sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato dal quale possono essere desunte alcune informazioni è il sistema di contabilità economico-analitica dei centri di costo, introdotto nella contabilità pubblica ai sensi del Titolo III del d.lgs. 7 agosto 1997, n.279[1].

Il sistema di contabilità economica rileva per ogni amministrazione centrale dello Stato i costi delle strutture dello Stato con riferimento al responsabile organizzativo (mediante il piano dei centri di costo), alla natura del costo (attraverso il piano dei conti), alla finalità o destinazione della spesa (mediante la classificazione per Missioni e per Programmi). Tale sistema di rilevazione è stato rafforzato dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 31 dicembre 2009, che ha istituzionalizzato la produzione dei documenti di budget e di consuntivazione dei costi quali allegati allo Stato di previsione della spesa dei Ministeri e al Rendiconto generale dello Stato.

I centri di costo sono unità organizzative individuate all'interno del centro di responsabilità amministrativa al quale appartengono, e corrispondono a strutture organizzative di livello generale (ovvero dirette da un dirigente di prima fascia o equiparato) a cui è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi. Per ogni centro di costo, oltre alla rilevazione dei costi secondo i criteri sopra menzionati, si rileva l'appartenenza o meno alla rete periferica. I centri di costo non corrispondono necessariamente a singoli uffici periferici; pertanto solo in presenza di tale corrispondenza il sistema di contabilità economica rileva i costi a livello di singolo ufficio periferico[2]. La corrispondenza tra singolo ufficio periferico e il centro di costo si verifica soltanto in taluni casi, e solo per alcuni di questi la copertura degli uffici della stessa tipologia è esaustiva. Per molte strutture, invece, il sistema fornisce dati aggregati che possono riferirsi: (i) ad un unico o a più centri di costo che raggruppano i dati relativi agli uffici periferici aventi la stessa natura e dipendenti dal medesimo centro di responsabilità, (ii) a centri di costo che racchiudono l'intera rete periferica di un Ministero.

---

[1] Altre informazioni sulle strutture periferiche dello Stato possono essere desunte dal sistema conoscitivo del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (SICO) e in particolare dalla Relazione al Conto annuale. Si tratta di informazioni che potrebbero fornire ulteriori elementi di dettaglio in virtù del fatto che la rilevazione è effettuata a livello di unità organizzativa interna diretta da dirigenti di II fascia (quindi a un livello di dettaglio superiore rispetto a quello del sistema di rilevazione di contabilità economica) e che per ogni unità organizzativa viene rilevata anche l'attività svolta dalla stessa e i servizi resi. Si tratta però di informazioni che allo stato attuale sono ancora eterogenee e incomplete per quanto riguarda la caratterizzazione "centro/periferia". Inoltre, allo stato attuale, anche a causa a volte di mancate risposte, il sistema non copre alcune strutture, quali i Corpi di Polizia, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto, gli Uffici della Motorizzazione civile e il Ministero delle politiche agricole e forestali, e di conseguenza tale rilevazione risulta essere non esaustiva. Proprio in virtù del fatto che tali informazioni potrebbero arricchire il set informativo attualmente esistente sulle strutture periferiche, la Ragioneria generale dello Stato sta lavorando nella direzione di rendere più complete le informazioni desumibili da tale rilevazione.

[2] A titolo puramente esemplificativo, le Prefetture costituiscono singoli centri di costo e i loro costi sono rilevati a livello di singolo ufficio. La copertura dei dati sulle Prefetture è ormai prossima ad essere esaustiva. Dal 2010 i costi sono rilevati per 102 prefetture, mentre dal 2011 i dati di tre nuove Prefetture sono rilevati come unico centro di costo. Al contrario, sempre a titolo di esempio, i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, così come le Capitanerie di Porto o gran parte delle Questure, o le strutture militari del Ministero della difesa, non costituiscono singoli centri di costo e i relativi dati di costo sono rilevati al livello aggregato per la periferia nel suo complesso o per ampi raggruppamenti e non per singola struttura periferica.

## 1.3 Le strutture periferiche rilevate dalla contabilità economica

L'articolazione della rete periferica delle amministrazioni centrali dello Stato, così come rilevata dai dati di contabilità economica, non risulta essere omogenea da un anno all'altro, scontando riorganizzazioni delle amministrazioni centrali e il formarsi di nuovi centri di costo. A causa delle riorganizzazioni che interessano le amministrazioni centrali, si può assistere ad accorpamenti o scissioni di centri di costo, al loro passaggio da una amministrazione a un'altra o talvolta alla loro contabilizzazione non come struttura periferica, bensì presso il centro di responsabilità di pertinenza, contabilizzati indistintamente insieme alle strutture centrali.

La Tavola 1-1 mostra il numero dei centri di costo delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato nel periodo 2008-2012. Come si evince dalla tabella, nel corso degli anni sono aumentati sensibilmente i centri di costo rilevati dalla contabilità economica, passando da 137 nel 2008 a 251 nel 2012[3]. A tale aumento hanno contribuito principalmente il Ministero della giustizia, con il frazionamento dei centri di costo dei "Provveditorati regionali" nel 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il frazionamento dei "Provveditorati interregionali" nel 2011 e il Ministero dell'interno con una progressiva maggiore articolazione dei centri di costo relativi alle "Prefetture–Uffici Territoriali del Governo" e l'apertura nel 2011 di alcuni centri di costo riguardanti le "Questure" e le "Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco".

**Tavola 1-1 Distribuzione centri di costo delle strutture periferiche per amministrazione. Anni 2008-2012**

| Amministrazione | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 | - | - | - | - |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | - | - | 2 | 2 | 2 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 43 | 83 | 104 | 137 | 137 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 36 | 36 | 37 | 19 | 19 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| **Totale complessivo** | **137** | **170** | **198** | **252** | **251** |

*Fonte: Elaborazioni RGS su dati Rendiconto economico dello Stato per gli anni 2008-2011 e Budget LB 2012.*

La Tavola 1-2 rappresenta invece la numerosità dei centri di costo delle strutture periferiche delle singole amministrazioni per l'anno 2012, per tipologia di ufficio periferico. Il dato non rappresenta il numero degli uffici periferici di ciascuna amministrazione, bensì il numero di centri di costo afferenti una determinata tipologia di uffici periferici[4]. Al fine di agevolarne la lettura, i centri di costo simili per tipologia sono stati aggregati.

---

[3] Recentemente, in applicazione dell'articolo 21 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato la necessità di procedere ad una individuazione più dettagliata dei centri di costo, ed in particolare di quelli periferici e dei relativi elementi informativi.

[4] A titolo di esempio, per il Ministero degli Affari esteri, il numero 3 relativo alle Ambasciate, non si riferisce al numero complessivo di ambasciate esistenti bensì al numero di centri di costo attualmente esistenti per la tipologia "Ambasciate".

Si nota che vi sono alcuni Ministeri (quali, ad esempio il Ministero dell'interno, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o il Ministero della difesa) che più di altri sono caratterizzati dall'avere una rete periferica, in termini di centri di costo, piuttosto articolata e diversificata.

**Tavola 1-2 Articolazione dei centri di costo delle strutture periferiche per amministrazione di appartenenza. Anno 2012**

| Amministrazione | 2012 |
|---|---|
| **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI** | **6** |
| Ambasciate | 3 |
| Consolato Generale | 1 |
| Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera | 1 |
| Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles | 1 |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** | **1** |
| Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica | 1 |
| **MINISTERO DELLA DIFESA** | **17** |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica | 1 |
| Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche | 2 |
| Armamenti aeronautici - Struttura periferica | 1 |
| Armamenti navali - Struttura periferica | 1 |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica | 1 |
| Commissariato e servizi generali - Struttura periferica | 1 |
| Esercito Italiano - Struttura periferica | 1 |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica | 1 |
| Lavori e demanio - Struttura periferica | 1 |
| Marina Militare - Strutture periferiche | 2 |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica | 1 |
| Sanita' militare - Struttura periferica | 1 |
| Segretariato generale - Struttura periferica | 1 |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica | 1 |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica | 1 |
| **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** | **20** |
| Centri per la Giustizia Minorile | 1 |
| Corti di Appello | 1 |
| I.S.S.Pe e Scuole di Formazione | 1 |
| Procure Generali | 1 |
| Provveditorati Regionali | 16 |
| **MINISTERO DELLA SALUTE** | **2** |
| Uffici di sanità | 1 |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera | 1 |
| **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** | **15** |
| Capitanerie di Porto - Uffici periferici | 1 |
| Direzioni Generali Territoriali | 5 |
| Provveditorati interregionali | 9 |